CAMERA DEI DEPUTATI N. 3413

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PARLATO, BUONTEMPO, POLI BORTONE, MARENCO

Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie giurate

Presentata il 16 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'« occupazione » che il Governo da anni effettua delle « corsie legislative » del Parlamento ha impedito sinora che si esaminassero migliaia di proposte e di disegni di legge presentati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

È questo un altro indice delle disfunzioni istituzionali che dobbiamo registrare, osservando, al contempo, che l'Esecutivo non ha così svolto attività « surrogatoria » o « sostitutiva » ma alternativa a quella del Parlamento.

Intendiamo dire che vi sono tanti problemi la cui soluzione è stata – a volte persino da più legislature – da tempo individuata da deputati e senatori con ripetuti e rinnovati progetti di legge senza che si giungesse mai all'esame parlamentare, come per quel che riguarda la condizione giuridica delle guardie giurate e degli istituti di vigilanza privati, materia sulla quale – a fronte di reiterate proposte parlamentari – il Governo non ha nemmeno pensato, e sono anni ormai, di proporre al Parlamento una sua soluzione al problema.

Analoga responsabilità omissiva dobbiamo registrare – ci sia consentito – per quel che riflette le maggioranze che hanno sostenuto il Governo: ci riferiamo al potere-dovere da parte degli uffici di presidenza delle Commissioni – e delle stesse conferenze dei presidenti di gruppo – di mettere davvero all'ordine del giorno l'esame dei progetti di legge in materia, per una diffusa insensibilità politica proprio su una questione di

grande rilievo civile come quella della sicurezza.

È vero che a difesa della legge, e particolarmente del patrimonio e delle persone, il compito di vigilanza preventiva e repressiva è istituzionalmente affidato alle forze dell'ordine – Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Vigili urbani, Corpo forestale dello Stato – ed in talune circostanze anche agli agenti di polizia penitenziaria.

Ma è altrettanto vero che la copertura di tutte le esigenze di tutela che si manifestano non riesce affatto ad essere completamente ed adeguatamente effettuata, particolarmente nel campo della prevenzione dei reati contro il patrimonio privato.

È questa un'abdicazione al ruolo istituzionale svolto dalle forze dell'ordine o è un obiettivo « impossibile » legato al diffondersi dei patrimoni, alla stessa crescita abnorme della criminalità, al conseguente più diffuso bisogno di meglio difendere persone e cose, nella limitatezza dei mezzi e degli organici che, dal canto suo lo Stato può mettere in campo? In particolare, tutto ciò rileva in un momento in cui troppi dei soggetti istituzionali a tal fine addetti sono distolti da una parte rilevante dei loro compiti per essere assegnati ad altre funzioni, quali la prestazione di servizi amministrativi, di scorta, antidroga, antiterrorismo, di lotta alla criminalità organizzata, e via dicendo.

I proponenti non possono fare a meno di notare che la sicurezza dei cittadini e dei loro patrimoni non può non appartenere ai doveri istituzionali dello Stato, che effettua persino, a fronte dei servizi da rendere alla comunità, un prelievo fiscale finalizzato, tra gli altri obiettivi, anche a quello dell'arruolamento e della operatività delle forze dell'ordine.

Tuttavia queste non bastano a far fronte ai loro compiti sicché sin dal 1931, durante il Fascismo (e nonostante che la dimensione dei problemi e della stessa domanda di soluzione fosse – altro che Stato poliziesco come fu, mentendo, affermato da qualche sprovveduto! – infinitamente più modesta anche perché infinitamente più ridotta era la criminalità) venne adeguatamente regolamentata la materia dopo una precedente normativa di carattere marginale.

Oggi essa risulta disciplinata infatti dagli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dagli articoli 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché dal regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508 (relativo alle guardie particolari giurate) e dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526 (concernente gli istituti di vigilanza privata).

Si è, come si vede, in presenza di un impianto legislativo più che articolato per l'epoca e che è restato nella sostanza immutato per sessant'anni, ritenendosi ancora valido da parte della maggioranza e dei governi succedutisi nel dopoguerra, mentre invece, allontanandosi nel tempo dalla data di entrata in vigore, la legislazione appariva sempre meno adeguata all'articolazione economica e produttiva da un lato, alla crescita della criminalità e al ruolo che in concreto le forze dell'ordine erano in condizioni di svolgere effettivamente dall'altro, sino alla domanda crescente formulata da nuovi e vecchi soggetti.

Si pensi solo alla nascita delle unità sanitarie locali, alla diffusione degli sportelli bancari, al trasporto di valori, alla diffusione di un penetrante « controllo territoriale » da parte della mafia, della camorra e della 'ndrangheta attraverso la connessa criminalità comune da essa indotta e gestita: bastano questi esempi per rendersi pienamente conto dell'urgenza del problema.

Alla domanda – sostenuta dalla carenza dello Stato e dalla nascita di nuovi bisogni – ha così corrisposto una offerta caotica, priva di regolamentazione, disordinata e dequalificata, spesso gestita in via clientelare, attraverso appalti di favore, ma forte, tuttavia, di un vero e

proprio « esercito », per quanto frammentato e male organizzato. Infatti, proprio per la inadeguatezza normativa, sul territorio nazionale operano centinaia di migliaia di guardie giurate non sempre inquadrate in istituti seriamente organizzati, essendo questa esigenza ora solo una « variabile » avvertita esclusivamente da quegli esercenti che sentono la rilevanza istituzionale e l'importanza di una professionalità adeguata che, fuori da ogni improvvisazione organizzativa, realizzi qualificati livelli gestionali ed operativi, anche sul piano tecnologico più avanzato, anche per il mutamento avutosi nel peso specifico dei comparti secondario e terziario nei confronti del primario agricolo. Del resto, lo sviluppo industriale e terziario come il crescente valore attribuito ai beni ambientali e culturali (si pensi alla sicurezza degli impianti tecnologici, industriali e museali per fare qualche esempio) pone problematiche nuove ed esigenze di sicurezza impensabili sessant'anni orsono. Ma la regolamentazione legislativa, invece, è ancora quella e da qui deriva l'esigenza di fissare regole nuove e chiare che recuperino l'esercito delle guardie giurate e soprattutto gli istituti che le gestiscono ad un diverso ruolo che, per quanto detto in precedenza, non può non tener conto della condizione giuridica, dello *status* che va loro riconosciuto, per dare una risposta istituzionale soddisfacente alle contraddizioni tra uno Stato che non è in grado di garantire prevenzione e sicurezza, e tantomeno prevenzione e sicurezza particolari a chi invece ne ha diritto, e la domanda ed il ruolo « pubblico » che gli istituti di vigilanza privata devono svolgere in ausilio alle forze dell'ordine. È pertanto anche necessario che gli organismi di vigilanza privati, sia pure a domanda, siano chiamati ad assicurare con la loro organizzazione e con il loro personale un servizio ormai indispensabile per la collettività.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le attività di vigilanza e di connessa custodia di beni mobili ed immobili, nonché di tutela della sicurezza individuale costituiscono un pubblico servizio disciplinato dalla legge.

ART. 2.

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è coordinato a livello provinciale dal prefetto, sentita la commissione di cui al comma 2, ed è svolto anche dagli istituti di vigilanza privata aventi personalità giuridica ed iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 3, previo rilascio della concessione di cui all'articolo 4.

2. È istituita una commissione formata da personale degli istituti di vigilanza privata e da funzionari del Ministero dell'interno, con il compito di svolgere compiti di consulenza per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1.

ART. 3.

1. Presso ogni prefettura è istituito un registro contenente l'elenco degli istituti di vigilanza privata di cui al comma 1 dell'articolo 2, tenuto congiuntamente dalla prefettura e dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione al fine della verifica dell'iniziale possesso e del successivo mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4.

ART. 4.

1. Gli istituti di vigilanza privata che intendono svolgere le attività di cui all'articolo 1 devono presentare apposita do-

manda al prefetto della provincia dove si trova la sede sociale per poter ottenere la concessione e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 3.

2. Ai fini di cui al comma 1 i titolari degli istituti di vigilanza privata devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver riportato, né essi né i loro familiari sino al terzo grado di parentela, condanne per delitti non colposi e non avere carichi pendenti per tali delitti;

b) aver mantenuto una condotta morale irreprensibile;

c) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

d) aver maturato un'adeguata esperienza professionale nel settore.

3. La domanda di cui al comma 1 deve altresì contenere l'indicazione:

a) delle risorse economiche e finanziarie e degli immobili disponibili per l'avvio dell'attività;

b) del tariffario minimo e massimo delle prestazioni erogate;

c) del personale disponibile;

d) del tipo di organizzazione e del programma iniziale delle attività;

e) delle modalità di gestione e di aggiornamento professionale del personale, completate, nel caso di rinnovo della concessione, da una relazione sulle attività svolte e sui reati prevenuti e repressi.

4. Sulla domanda di concessione il prefetto, sentita la commissione di cui al comma 2 dell'articolo 2, deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta.

5. La concessione di cui al comma 1, ha validità di cinque anni, salvo revoca da parte del prefetto per gravi motivi o per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al comma 2.

ART. 5.

1. Il prefetto o, in caso di urgenza, in sua vece, il questore della provincia competente per territorio, può richiedere agli

istituti di vigilanza privata di fornire le informazioni in loro possesso su singoli episodi oggetto di indagini e di collaborare, in caso di gravi circostanze, con gli organi di polizia per specifiche attività e per brevi periodi, durante le attività di servizio e compatibilmente con le stesse.

2. Gli istituti di vigilanza privata ed i loro dipendenti sono tenuti ad aderire ad ogni pertinente richiesta loro formulata dagli agenti di pubblica sicurezza e dalla polizia giudiziaria.

3. Il controllo sulle attività degli istituti di vigilanza privata è affidato al questore, che trimestralmente riferisce per iscritto al prefetto, anche ai fini del rinnovo o della revoca della concessione di cui all'articolo 4.

4. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'articolo 4, l'attività dell'istituto di vigilanza privata è sospesa per non oltre quindici giorni, decorsi i quali, ove l'istituto non abbia provveduto all'acquisizione del requisito mancante, è disposta la revoca della concessione.

ART. 6.

1. Gli istituti di vigilanza privata, pena la revoca della concessione di cui all'articolo 4, sono tenuti a:

a) assumere le guardie giurate esclusivamente tra coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 e siano iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 7;

b) dotare le guardie giurate di equipaggiamenti completi, anche ai fini della sicurezza personale, e delle armi più efficienti, controllando trimestralmente le dotazioni e rinnovandole ogni biennio;

c) organizzare, anche mediante convenzioni con enti esterni, corsi settimanali di aggiornamento professionale per le guardie giurate, concernenti anche le tecniche per la difesa personale, il tiro a segno e l'uso di nuove tecnologie. Tali corsi sono svolti durante l'orario di lavoro, due volte l'anno, e sono retribuiti;

d) effettuare periodiche rotazioni tra i dipendenti;

e) documentare trimestralmente al questore l'avvenuto pagamento degli oneri sociali;

f) mantenere in servizio le guardie giurate che abbiano fatto richiesta di rinnovo del porto d'armi scaduto, ai sensi dell'articolo 12;

g) predisporre e produrre annualmente un tariffario dei servizi prestati con l'indicazione dei minimi e dei massimi tabellari.

ART. 7.

1. Presso ogni ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio è istituito l'albo professionale delle guardie giurate.

2. Per l'iscrizione all'albo professionale di cui al comma 1 e per il mantenimento della medesima iscrizione le guardie giurate devono possedere i requisiti di cui all'articolo 9.

3. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti predispongono una graduatoria aggiornata delle domande di lavoro presso gli istituti di vigilanza privata, stilando l'ordine dei soggetti in base al criterio dell'alternanza dei sessi e secondo la precedenza determinata dai carichi di famiglia di ciascuno. A parità di punteggio, è avviato al lavoro il soggetto appartenente ad un nucleo familiare monoreddito.

4. Le guardie giurate che per qualunque motivo indipendente dalla loro volontà siano state licenziate dall'ente ove prestavano la loro attività, conservano sino all'età pensionabile l'iscrizione all'albo professionale ed il diritto all'avviamento al lavoro ai sensi del comma 3.

ART. 8.

1. Le guardie giurate in servizio presso gli istituti di vigilanza privata sono, a tutti gli effetti di legge, considerate pubblici ufficiali.

2. La qualifica di pubblico ufficiale di cui al comma 1 è operante ad ogni effetto di legge per ogni atto compiuto dai soggetti di cui al medesimo comma nel corso dello svolgimento del servizio.

ART. 9.

1. Per assumere la qualifica di guardia giurata di cui all'articolo 8 occorre:

a) avere la cittadinanza italiana;

b) aver compiuto la maggiore età;

c) possedere i requisiti morali che la legge richiede per gli appartenenti alle forze di polizia;

d) possedere i requisiti culturali e di idoneità psico-fisica richiesti per l'assunzione nelle forze di polizia;

e) aver conseguito la qualificazione professionale di base;

f) frequentare, periodicamente, per coloro che sono già in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 10, corsi di aggiornamento professionale.

ART. 10.

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 sono abilitati, con decreto del prefetto, a svolgere le attività di cui all'articolo 1 previo giuramento reso dinanzi al pretore, e sono iscritti all'apposito albo professionale di cui all'articolo 7, secondo l'ordine di graduatoria stabilito ai sensi del medesimo articolo.

ART. 11.

1. Il possesso dei requisiti necessari al conseguimento della qualifica di guardia giurata ai sensi dell'articolo 10 è sottoposto ad una verifica triennale per coloro che siano stati ininterrottamente in servizio attivo e ad una revisione annuale per coloro che nell'anno precedente non abbiano svolto detto servizio.

2. Per le guardie giurate iscritte all'albo professionale di cui all'articolo 7 ma non

in servizio è indetto annualmente un corso di aggiornamento professionale, il cui onere è totalmente a carico della prefettura territorialmente competente.

ART. 12.

1. L'abilitazione di cui all'articolo 10 autorizza la guardia giurata a portare in servizio le armi di ordinanza negli ambiti territoriali previsti dalle concessioni per lo svolgimento delle attività degli istituti di vigilanza di appartenenza.

2. La licenza di porto d'arma di cui al comma 1 ha validità triennale ed è rinnovata *d'ufficio, previa presentazione dei documenti* richiesti entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data della richiesta medesima.

3. La detenzione ed il porto delle armi di ordinanza sono consentiti soltanto per il periodo di durata del rapporto di impiego e sulla base delle disposizioni emanate con decreto dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 14.

4. Le armi di ordinanza sono ritirate in caso di sospensione, anche cautelare, dell'abilitazione di cui all'articolo 10.

5. Le armi di ordinanza non si computano nel calcolo di quelle detenibili da parte delle guardie che possiedono una *licenza personale di porto d'armi.*

6. Un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal questore, certifica l'identità ed il rapporto di dipendenza delle guardie giurate ed il tipo e la matricola delle armi di ordinanza loro assegnate.

7. Il porto in servizio di armi assegnate a colleghi, di armi non di ordinanza o di armi modificate è abusivo ed è punito ai sensi della legislazione penale vigente.

8. Nessuna tassa è dovuta per il possesso di armi di ordinanza.

9. Il superamento delle prove di tiro di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286, è riconosciuto anche con la partecipazione di un rappresentante dei datori di lavoro e di un rappresentante dei lavoratori, designati dal questore, su proposta delle organizzazioni interessate.

ART. 13.

1. I contratti di lavoro nazionali, provinciali ed aziendali delle guardie giurate determinano, in particolare:

a) gli orari, l'organizzazione del lavoro, l'equipaggiamento ed il supporto tecnico, ai fini della sicurezza delle guardie giurate stesse;

b) le misure per la prevenzione delle malattie professionali e per il mantenimento dell'efficienza fisica;

c) le opportune misure per garantire il recupero del soggetto, in caso di riduzione della capacità lavorativa per incidenti e malattie;

d) i massimali e, in genere, le clausole da inserire nelle polizze speciali di assicurazione per invalidità e morte che i datori di lavoro sono tenuti a stipulare per la tutela dei lavoratori e delle loro famiglie, in aggiunta alle assicurazioni sociali ordinarie.

2. Le parti interessate provvedono alla prima applicazione degli accordi di cui al comma 1, anche integrando i contratti vigenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le violazioni delle norme contrattuali e, in particolare, di quelle che mettono in pericolo la sicurezza dei lavoratori, sono annoverate tra le cause di non affidabilità tecnica e morale di chi assume in servizio guardie giurate.

4. I sindacati di categoria delle guardie giurate hanno il diritto di informazione sui programmi degli istituti e dei servizi di vigilanza, ai fini della organizzazione del lavoro, della tutela dei livelli occupazionali e del rispetto dei contratti di lavoro.

5. I sindacati di cui al comma 4 hanno, altresì, il dovere di indirizzare al questore esposti in materia di rispetto dei contratti, dell'organizzazione del lavoro, delle norme e dei versamenti previdenziali e contributivi e quanto altro concerne i dipendenti

degli istituti e dei servizi di vigilanza in relazione all'attuazione della presente legge.

ART. 14.

1. Il Ministro dell'interno, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propri decreti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, determina i criteri:

a) per l'accettazione delle uniformi, dei contrassegni, degli equipaggiamenti e dei mezzi tecnici connessi con le funzioni di vigilanza e di custodia, nonché di scorta a persone;

b) per la detenzione ed il porto delle armi di ordinanza assegnate alle guardie giurate, in servizio e fuori servizio, ai sensi dell'articolo 12;

c) per l'ammissibilità dell'impiego di attrezzature e di apparati di trasporto, di controllo, di scoperta, di allarme, di trasmissione e di sicurezza che siano assegnati a guardie giurate o a queste comunque affidate in connessione con funzionalità del servizio;

d) per l'accettazione e l'omologazione di prodotti o di impianti di sicurezza ed allarme, rilevanti ai fini generali o della conservazione della pubblica quiete, anche se non connessi con l'attività delle guardie giurate;

e) per quanto altro si renda opportuno ai fini della applicazione della presente legge.

2. Il questore vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite dai decreti di cui al comma 1 mediante gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza.

ART. 15.

1. Sono annullate le riserve territoriali e di clientela esclusiva che limitino la presenza degli istituti di vigilanza privata o ne riservino i servizi a determinati soggetti.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3413
Lire 500